

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 10-5538

L.r. 40/1998 - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il progetto "Rinnovo della Concessione Mineraria per feldspati ed associati sita nel territorio dei Comuni di Baveno e Gravelona Toce (VCO), denominata "Monte Camoscio"', presentato dalla Società Minerali Industriali S.p.A.. Codice: C270.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 29 marzo 2012, l'Ing. Davide Sandrin, in qualità di Procuratore della Società Minerali Industriali SpA (omissis) con sede legale e amministrativa in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, in merito al progetto "Rinnovo della Concessione Mineraria per feldspati ed associati sita nel territorio dei Comuni di Baveno e Gravelona Toce (VCO), denominata "Monte Camoscio".

Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998 e alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" pagine provinciali di Novara - VCO ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) "Attività di coltivazione di minerali solidi".

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2012, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

Il progetto prevede la prosecuzione ed il completamento della coltivazione della discarica mineraria di granito denominata "Braghini" e "Camoscio", ubicate sul versante occidentale del Monte Camoscio. La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al D.lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989.

La superficie della Concessione Mineraria è estesa complessivamente per ettari 78. La coltivazione si svolge su una superficie complessiva di 67.000 m² ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.

Il progetto si articola in 3 fasi quinquennali per un arco temporale di 15 anni su una porzione di versante compresa tra le quote 460 e 580 m s.l.m. nel cantiere "Braghini" e tra le quote 570 e 820 m s.l.m. nel cantiere "Camoscio". La volumetria totale di materiale estraibile è stimata in circa 360.000 m³ per tutta la durata del progetto.

Contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo del reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale locale mediante l'asportazione del detrito costituente le discariche ed interventi di inerbimento e impianto di specie arboree e arbustive con la creazione di tasche nella roccia.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

In data 22 maggio 2012, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del coordinamento delle procedure relative al progetto in esame. Successivamente la Conferenza di Servizi è stata integrata con l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per quanto riguarda gli aspetti relativi alle possibili interferenze delle operazioni di trasporto del minerale tra la miniera e lo stabilimento di arricchimento con il SIC "Fondo Toce".

In data 31 maggio 2012, i partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno eseguito un sopralluogo presso il sito della miniera.

Con nota del 29 giugno 2012, prot. n. 10296/DB1605, il responsabile del procedimento, sulla base di quanto emerso in Conferenza di Servizi e dalle risultanze del sopralluogo ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa sospendendo i tempi istruttori.

In data 9 ottobre 2012, sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite dal Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive con protocollo n. 14696/DB1613.

In data 27 novembre 2012, si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale tutti i partecipanti hanno espresso parere positivo di compatibilità ambientale.

Nel corso della riunione del 27 novembre 2012 la Ditta proponente ha presentato un documento contenente integrazioni spontanee relative alla caratterizzazione geotecnica dei terreni.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di feldspato ed associati, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;
- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche e integrazioni datate settembre 2012 e secondo le prescrizioni previste nell'allegato tecnico alla presente delibera, relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale;
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovrà adottare sistemi di contenimento delle polveri sui piazzali e strade di cantiere mediante bagnatura con acqua ;
- il trasporto del minerale tra i cantieri e lo stabilimento di trattamento dovrà avvenire utilizzando solo il percorso descritto nella documentazione progettuale datata febbraio 2012;
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella documentazione progettuale. Per un periodo pari a tre anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di irrigazione e concimazione se necessari;
- durante le opere di manutenzione delle essenze impiantate sia attuato il contenimento delle essenze alloctone invasive secondo le indicazioni fornite nella documentazione integrativa datata settembre 2012; in particolare l'impiego del diserbante sistemico Glyphosate per il contenimento della *Ailanthus altissima* avvenga solo mediante spennellature della ceppaia adulta (altezza maggiore di 3 m, tronco con diametro maggiore di 0,10 m) dopo abbattimento con motosega in fase vegetativa (da maggio a settembre);
- durante l'esercizio della miniera sia effettuato un approfondimento dell'impatto acustico dovuto al carico/scarico del minerale nell'area di deposito e conseguentemente siano indicate le eventuali azioni da intraprendere per ridurre il rumore generato dalle suddette operazioni. I risultati dell'approfondimento devono essere inviati all'ARPA Piemonte e al Settore regionale programmazione e monitoraggio attività estrattiva.

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Il giudizio di compatibilità assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto dei seguenti pareri:

-parere vincolante e favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Verbania e Alessandria prot. n.2231-CI 34.10.09/26-160 del 21 febbraio 2013, ai sensi del d.lgs. 42/2004,

-parere favorevole con prescrizioni espresso dal Settore regionale Foreste n. 91274/DB1424 del 6 dicembre 2012, ai sensi della l.r. 45/1989,

-parere favorevole espresso dalla Commissione locale sul paesaggio nel Verbale n. 6 del 24 ottobre 2012.

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e le risultanze istruttorie dei soggetti coinvolti nel procedimento, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare l'impatto dei lavori in corso d'opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell'area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927;
vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;
vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;
visto il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
visto il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
visto il D.lgs. n. 117/2008;

visto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. DG/PBAAC/34.19.04/34977 del 17 dicembre 2012 nel quale viene specificato che la validità temporale di cinque anni dell'autorizzazione paesaggistica per l'apertura e coltivazione di attività estrattive si riferisce all'arco temporale utile ad avviare i lavori per la realizzazione dell'opera;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Rinnovo della Concessione Mineraria per feldspati ed associati sita nel territorio dei Comuni di Baveno e Gravellona Toce (VCO), denominata "Monte Camoscio", presentato dalla Società Minerali Industriali S.p.A. (P.I. 01661310035) con sede legale ed amministrativa in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di feldspato ed associati, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di

prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;

- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido con le seguenti prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche e integrazioni datate settembre 2012 e secondo le prescrizioni previste nell'allegato tecnico alla presente delibera, relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale;
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovrà adottare sistemi di contenimento delle polveri sui piazzali e strade di cantiere mediante bagnatura con acqua;
- il trasporto del minerale tra i cantieri e lo stabilimento di trattamento dovrà avvenire utilizzando solo il percorso descritto nella documentazione progettuale datata febbraio 2012;
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella documentazione progettuale. Per un periodo pari a tre anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di irrigazione e concimazione se necessari;
- durante le opere di manutenzione delle essenze impiantate sia attuato il contenimento delle essenze alloctone invasive secondo le indicazioni fornite nella documentazione integrativa datata settembre 2012; in particolare l'impiego del diserbante sistemico Glyphosate per il contenimento della *Ailanthus altissima* avvenga solo mediante spennellature della ceppaia adulta (altezza maggiore di 3 m, tronco con diametro maggiore di 0,10 m) dopo abbattimento con motosega in fase vegetativa (da maggio a settembre);
- durante l'esercizio della miniera sia effettuato un approfondimento dell'impatto acustico dovuto al carico/scarico del minerale nell'area di deposito e conseguentemente siano indicate le eventuali azioni da intraprendere per ridurre il rumore generato dalle suddette operazioni. I risultati dell'approfondimento devono essere inviati all'ARPA Piemonte e al Settore regionale programmazione e monitoraggio attività estrattiva.

Alla presente deliberazione sono allegati, per farne parte integrante:

- l'allegato tecnico -ALLEGATO A- comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale,
- il parere con prescrizioni del Settore regionale Foreste 91274/DB1424 del 6 dicembre 2012, ai sensi della l.r. 45/1989 –ALLEGATO B- ,
- il parere della Commissione locale per il paesaggio n. 6/2012 –ALLEGATO C-,
- il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Verbania e Alessandria prot.n. 2231-CI 34.10.09/26-160 del 21 febbraio 2013 – ALLEGATO D-.

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 comma 3 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, con validità di cinque anni per l'inizio dei lavori e poi per tutta la durata della concessione mineraria e l'autorizzazione idrogeologica ai sensi della l.r. 45/1989 di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

Per il controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive convocherà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazioni Comunali, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l'andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il completamento del progetto dovrà avvenire, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, entro quindici anni a partire dallo stesso termine.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disciplinare tecnico alla delibera di valutazione di impatto ambientale

Concessione mineraria denominata “Monte Camoscio” sita nel territorio dei Comuni di Baveno e Gravellona Toce (VCO) , esercita dalla ditta Minerali Industriali SpA.

Ai fini della coltivazione della miniera, del recupero ambientale il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote:
 - inferiori a 460 m s.l.m. e a quote superiori a 550 m s.l.m. nel cantiere “Braghini”;
 - inferiori a 570 m s.l.m. e a quote superiori a 830 m s.l.m. nel cantiere “Camoscio”;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall’alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall’alto verso il basso con gradoni aventi la configurazione indicata nel progetto; durante la coltivazione si proceda ad un accurato disgaggio del substrato roccioso affiorante in modo da non lasciare porzioni instabili;
4. le scarpate di raccordo con il versante, se intestate in materiale detritico, siano raccordate con il pendio naturale secondo angoli di inclinazione che garantiscano adeguate condizioni di stabilità; le pendenze assegnate alle scarpate detritiche non devono mai essere superiori all’angolo di attrito di progetto (39°);
5. durante i lavori di preparazione delle piste di servizio deve essere garantita la stabilità delle scarpate di neoformazione sia in scavo che in riporto, assegnando pendenze compatibili con le caratteristiche geotecniche dei depositi detritici presenti e comunque mai superiori a quelle verificate come stabili negli elaborati di progetto;
6. il sistema di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, deve essere oggetto di manutenzione regolare, in particolare lo svuotamento delle vasche di decantazione deve avvenire ogni qualvolta se ne determini l’interrimento e comunque sempre dopo fenomeni meteorologici intensi;
7. al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere sia dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;
8. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all’area di coltivazione devono essere costantemente umidificate;
9. il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento deve essere accantonato sul piazzale superiore del cantiere “Camoscio” in condizioni tali da poter essere reimpiegato nelle operazioni di recupero ambientale: cumuli non più alti di 3 m, inerbiti con specie idonee al fine di controllare l’erosione superficiale e la perdita di frazione fine; tempi di stoccaggio non superiori a 3 anni;
10. l’abbattimento delle piante deve essere eseguito con mezzi adeguati all’utilizzo forestale, evitando l’uso dei mezzi impiegati nella coltivazione mineraria. Le operazioni devono essere

condotte secondo le prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009, evitando i periodi della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno;

11. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
12. siano conservati i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;
13. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare i dati statistici mensili e annuali che la concessionaria è tenuta ad inviare ai sensi del R.D. 2717/1927;
14. inoltre il concessionario è tenuto:
 - 14.1 ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;
 - 14.2 ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
 - 14.3 ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo;
 - 14.4 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;
 - 14.5 entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata una relazione sull'andamento dei lavori di coltivazione.



Dirazione Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

(ALLEGATO B)

Settore Foreste
foreste@regione-piemonte.it

Data: 6 DIC 2012

Protocollo 91274/DB1424
Class. 013.160.070

Regione Piemonte
Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive
Torino Fax: 24981

e.p.o.
AL SETTORE FORESTE - UFF. DI VERBANIA
Sede

AL COMANDO PROVINCIALE DEL CFS VERBANIA
Verbania fax 0321-588321

Al Settore Prevenzione Territoriale del rischio Geologico -
Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania
via Belfiore, 23
Torino fax 25188

OGGETTO: Rinnovo della concessione mineraria per feldspati ed associati sita nei Comuni di Baveno e Gravellona Toce denominata "Monte Camoscio". Ditta Minerali Industriali S.p.A. Fase di valutazione della procedura di VIA art. 12 L.r. 40/98. Trasmissione parere L.r. 45/1989 in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;
VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 63;
VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 3.4.2012;
VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;
VISTA la D.G.R. 24 Novembre 2010, n. 33-1063;
VISTA l'istanza della Ditta Minerali Industriali S.p.A. tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto;
VISTI i lavori della prima e della seconda seduta della Conferenza dei servizi inerente l'intervento in oggetto;
PRESO ATTO dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, espresse dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania con nota 88352 del 26.11.2012;
CONSIDERATO che il parere forestale di competenza di questo Settore non è dovuto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. 4/AMD del 3.04.2012, in quanto trattasi di trasformazione di superficie boscata inferiore ai 5000 mq;
CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;
si esprime parere favorevole ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto dalla ditta Minerali Industriali S.p.A. eane da documentazione allegata all'istanza.

Il parere è subordinato al rispetto delle prescrizioni sottoindicate, comprensive di quelle formulate dagli organi di cui sopra con proprie note che dovranno essere integralmente riportate nella Determinazione conclusiva.

1. Gli interventi di trasformazione/modificazione del suolo connessi alla coltivazione della miniera dovranno essere contenuti entro il perimetro delineato dal progetto.

12 DIC 2012
Prcl. n. 17590
C. P. 2020

2. Sul terreno dovrà essere posizionato un adeguato numero di capisaldi delimitanti il perimetro dell'intervento estrattivo, materializzati mediante termini o segni colorati con tinta indelebile e resi inamovibili che dovranno essere mantenuti visibili per tutta la durata di coltivazione; entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo dovrà essere redatta un planimetria di stato finale di coltivazione sulla quale siano evidenziati in colore rosso il limite dell'area di coltivazione e l'esatto posizionamento dei capisaldi; tale elaborato dovrà essere inviato al Settore Foreste e al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.
3. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009.
4. Sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante.
5. In corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
6. Tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cortina erbosa non risulterà pienamente affermata.
7. I lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti nella stretta osservanza delle indicazioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di coltivazione e dovranno essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni.
8. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori dovesse causare fenomeni d'instabilità, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a carico del Richiedente.
9. La coltivazione del giacimento dovrà procedere sempre per fette orizzontali, di spessore limitato, dall'alto verso il basso, prevedendo, prima di procedere con i ribassi successivi, la completa scopertura del substrato roccioso posto a monte ed un'accurata pulizia dello stesso, in modo da non lasciare in alcun caso porzioni instabili. L'esecuzione degli scavi dovrà essere effettuata in modo da evitare franamenti e/o rotolamenti di materiale lungo il pendio.
10. Le scarpate di raccordo con il versante, qualora intestate in materiale detritico, dovranno essere raccordate con il pendio naturale secondo angoli di inclinazione che garantiscano adeguate condizioni di stabilità. Le pendenze assegnate alle scarpate detritiche non dovranno mai essere superiori all'angolo di attrito di progetto (39°).
11. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere incanalate in idonei punti di recapito, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico locale. Dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle drenate dagli scavi, anche durante la fase di cantiere, che le convogli in modo tale da allontanarle dalla scarpata di scavo, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di erosione diffusa o concentrata.
12. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale.
13. Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore Foreste; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
14. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 2.467,00.
Il versamento può essere effettuato:

- a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;
- b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
- c) mediante versamento su c/c postale n. I0364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della L.R. 45/89;
- d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 941V 02008 01044 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della L.R. 45/89.

Copia dell'attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte, Settore Foreste, Via dei Guasco I - 15100 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

15. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità.
16. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 4/2009 sono a carico del richiedente la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio; in conseguenza a ciò il richiedente dovrà realizzare il progetto di compensazione forestale secondo quanto specificato nell'allegato specialistico redatto dal dott. Giulio Monti. Copia del progetto e relativa comunicazione dovrà essere trasmessa ai sensi del Regolamento Forestale al Settore Foreste - ufficio di Verbania. Il progetto dovrà essere realizzato prima dell'inizio dei lavori del secondo lotto di coltivazione e al termine dovrà essere trasmesso certificato di regolare esecuzione al medesimo Settore.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.


I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dal provvedimento finale rilasciato dal responsabile del procedimento.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso al Settore Foreste mentre copia del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura della Ditta al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la necessaria attività di controllo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Franco Licini

(ALLEGATO C)



CITTA' di BAVENO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

PRATICA EDILIZIA "CAVE"

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

N. 6 DEL 24.10.2012

Richiedente/i: Soc. MINERALI INDUSTRIALI spa

Oggetto: Rinnovo della Concessione Mineraria di feldspati ed associati denominata "Monte Camoscio" sita nel territorio del Comune di Baveno e Gravellona Toce.

Progettisti: Dott. Ing. Milani Alberto, Dott. Agr. Monti Giulio e Dott. Geol. Arese Enrico.

LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO,

Visto lo strumento urbanistico vigente alla data odierna e tutte le Leggi urbanistiche vigenti;
Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 20 del 03.04.1989;
Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Richiamato il proprio precedente parere sospensivo espresso nella riunione del 29.08.2012;

Esperito in data odierna un sopralluogo sulle aree oggetto della richiesta;

Considerato che:

- il progetto di bonifica e ripristino delle discariche dei fronti di cava è finalizzato, tra l'altro, al recupero ambientale dei versanti;
 - la vegetazione presente sui versanti oggetto dell'intervento è prevalentemente costituita da specie pioniere e da boscaglia in via di affermazione tale da non costituire una caratteristica consolidata del paesaggio circostante quanto piuttosto un risultato di un abbandono delle coltivazioni a suo tempo in atto;
 - non sono presenti manufatti artificiali (cascinette, edifici, salizade e scalinate) ricucibili a testimonianze della tradizione storica delle cave di granito assimilabili al patrimonio dell'archeologia industriale;
 - le pareti rocciose a vista regolarizzate dall'avanzamento dei fronti di scavo non vengono modificate e pertanto sono mantenute come testimonianza storica della presenza delle cave che caratterizzano il paesaggio contemporaneo dell'area di Baveno;
 - nell'intorno sono già presenti versanti che sono stati interessati da analoghi procedimenti di bonifica dei versanti di scavo i cui interventi sono ormai in via di completamento;
 - gli interventi di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica proposti, così come i materiali e le specie naturali impiegate, sono compatibili con i caratteri paesaggistici del luogo.
- tutto ciò premesso e considerato, esprime parere FAVOREVOLE all'intervento.

1. Arch. Fabrizio BIANCHETTI (Presidente).
2. Arch. Graziano PATERGNANI (Componente)
3. Arch. Giacomo PRINI (Componente)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(ALLEGATO D)



Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
NOVARA VERBANIA ALESSANDRIA

Novara, 21 Feb. 2013

Alla Regione Piemonte
Direzione attività produttive
Settore Programmazione e
Monitoraggio Attività Estrattive
Via Pisano n. 6
10152 TORINO

attivitaiproduttive@cert.regione.piemonte.it



Prot. n. 2231 cl 34.10.09/26-160

OGGETTO: BAVENO E GRAVELLONA TOCE (VB): D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III - Conferenza dei servizi - Rinnovo della concessione Mineraria per fedspati ed associati denominata "Monte Camoscio"- Richiesta parere: Soc. Minerali Industriali s.p.a.

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per conto della Soc. Minerali Industriali s.p.a. per Rinnovo della concessione Mineraria per fedspati ed associati denominata "Monte Camoscio" sita nel territorio dei Comuni di Baveno e Gavellona Toce;

Vista la documentazione progettuale, assunta presso i ns. uffici con protocollo n. 5129 del 03/05/2012;

Vista la documentazione progettuale integrativa, assunta presso i ns. uffici con protocollo n. 14986 del 22/11/2012 ;

Visti i verbali delle precedenti Conferenze dei Servizi;

Visto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 6 del 24/10/2012;

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti, esprime parere **favorevole** all'intervento in proposto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luisa PAPOTTI

L'incaricato dell'istruttoria
Arch. A. Farruggia / Arch. D. Sala / Geom. R. Demma

